

# Il commercialista telematico

## GLI INCENTIVI PREVISTI IN FINANZIARIA 2008

a cura Dott. Antonio Gigliotti

Nella legge Finanziaria il legislatore ha previsto una serie di incentivi, in particolare gli aiuti riguardano:

- il settore cinematografico;
- la sicurezza;
- l'occupazione.

### **Incentivi per il settore cinematografico**

La Finanziaria 2008, ai commi da 326 a 337 dell'articolo 1, ha definito una serie di **crediti di imposta ai fini delle imposte sui redditi relativamente al settore cinematografico**.

In particolare, **per gli esercizi 2008 e 2009 è stato riconosciuto un credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione, **in favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico** soggetti passivi dell'IRES e dell'IRPEF, nelle seguenti misure:

- **per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al 15% del costo** complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo di imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso;
- **per le imprese di distribuzione cinematografica, il credito d'imposta sarà pari:**
  1. al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo di imposta;

# Il commercialista telematico

2. al 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;
  3. al 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;
- **per le imprese di esercizio cinematografico, il credito d'imposta è pari:**
    1. **al 30%** delle spese sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000.
    2. **al 20%** dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta.

Gli apporti non potranno superare il limite del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non potrà superare il 70% degli utili stessi complessivamente conseguiti.

## **Incentivi fiscali in favore di imprese di produzione esecutiva e di post – produzione**

**Per gli esercizi 2008 e 2009, è stato riconosciuto, inoltre, un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, in favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su incarico di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000,00.**

## **Incentivi fiscali in favore di imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo**

Infine, ai commi 325 e 326 dell'articolo 1, è stato stabilito che **per gli esercizi 2008 e 2009** ai soggetti passivi dell'IRES e dell'IRPEF esercenti attività di impresa, **non appartenenti al settore**

# Il commercialista telematico

**cinematografico ed audiovisivo** e associati in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e 2554 del codice civile, è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 40%** dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato anche ai fini del pagamento delle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF nonché in compensazione, senza alcun limite.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed sarà concesso fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

Le imprese di produzione che andranno a beneficiare dell'investimento hanno però l'obbligo di utilizzare l'80% delle risorse nel territorio nazionale, impegnando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

## **Crediti d'imposta per la sicurezza**

La Finanziaria 2008 apre ai **crediti di imposta per la sicurezza**:

- ✓ **i tabaccai** potranno beneficiare dell'80% fino a 1.000 euro, per ciascuno dei periodi di imposta 2008, 2009, 2010, delle spese sostenute per acquisizione e installazione di impianti di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica (commi da 233 a 237 dell'articolo 1);
- ✓ **le piccole e medie imprese commerciali** potranno, invece, beneficiare, per gli stessi periodi di imposta di cui sopra, dell'80% fino ad un massimo di 3.000 Euro, delle spese sostenute per prevenire furti e rapine, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (commi da 228 a 232 dell'articolo 1).

## **Credito di imposta Sicurezza per commercianti e ristoratori**

La Finanziaria 2008, ai commi dal 228 al 232 dell'articolo 1, **ha previsto per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010:**

- ⇒ **un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun**

# Il commercialista telematico

- ⇒ beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

## Le caratteristiche del credito d'imposta

Il credito di imposta per i commercianti e ristoratori:

- **non è cumulabile con altre agevolazioni;**
- **dovrà essere indicato nella Dichiarazione dei redditi a pena di decadenza;**
- potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
- **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive;**
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, DPR 917/86 e successive modificazioni;
- **la fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze;**
- l'agevolazione, fermo restando il limite di cui al punto sopra, **può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis*,** di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

# Il commercialista telematico

## Aiuti "De Minimis"

Per capire cosa si intende per aiuti "**de minimis**" occorre risalire al concetto di aiuti di Stato sancito nel trattato istitutivo dell'Unione Europea che agli articoli 92 e 93 disciplina il regime che i singoli Stati membri devono rispettare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese. L'articolo 92 del citato trattato così dispone: "Salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

Esistono tuttavia eccezioni a tale limitazione. Esse sono rappresentate da:

- gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche;
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle aree depresse ossia delle aree ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione;
- gli aiuti concessi secondo la regola del "**de minimis**".

Sotto il limite "**de minimis**" non trovano applicazione le limitazioni sancite dall'articolo 92 del Trattato di Roma, poiché le agevolazioni sono concesse entro importi regolamentati e contenuti, che non possono quindi falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Nel regime di aiuti "**de minimis**" è fissata la soglia massima di 100.000 € su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento di erogazione del primo aiuto "**de minimis**".

Tale importo deve comprendere qualsiasi aiuto pubblico accordato, indipendentemente dalla forma e obiettivo (ad eccezione per gli aiuti all'esportazione), quale aiuto "**de minimis**" e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

Pertanto le agevolazioni rientranti nel suddetto regime non possono essere ottenute dall'impresa che abbia già raggiunto l'importo di 100.000 € nel triennio precedente la data della domanda di agevolazione.

# Il commercialista telematico

## Credito d'imposta sicurezza tabaccai

Come si evince dai commi da 233 a 237 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 per i titolari di rivendite di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito di imposta per l'istallazione di apparecchiature di videosorveglianza e per l'acquisto di strumenti che facilitano il pagamento con moneta elettronica (Pos).

Il credito d'imposta è determinato:

- ⇒ **nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi sopra indicati e, comunque, fino a un importo massimo di 1.000 euro in riferimento a ciascun periodo d'imposta.**

## Le caratteristiche del credito

Il credito di imposta per i tabaccai:

- **è cumulabile con altre agevolazioni;**
- **dovrà essere indicato nella Dichiarazione dei redditi a pena di decadenza;**
- **potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;**
- **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive,**
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, DPR 917/86 e successive modificazioni;**
- **la fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze;**
- **l'agevolazione, fermo restando il limite di cui al punto sopra, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis, di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.**

# Il commercialista telematico

## Modalità di attuazione dei crediti di imposta Sicurezza

Saranno due distinti Decreti del Ministro dell'Economia e della Finanza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, a disciplinare le modalità di attuazione di entrambi i crediti di imposta commentati.

**PER CIASCUN ANNO DI IMPOSTA**

**2008 / 2009 / 2010**

**Credito di imposta Sicurezza**

### Commercianti e ristoratori

**80% fino a Euro 3.000**

- Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire furti e rapine compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza.

**NON CUMULABILE CON  
ALTRE AGEVOLAZIONI**

### Tabaccai

**80% fino a Euro 1.000**

- Per l'installazione di apparecchiature di video sorveglianza e per l'acquisto di strumenti che facilitano il pagamento con moneta elettronica (Pos).

**CUMULABILE CON ALTRE  
AGEVOLAZIONI**

# Il commercialista telematico

## Incentivi all'occupazione

E' stato previsto un **credito di imposta per i datori di lavoro** che, **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni:**

- Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

In particolare è stato concesso, **per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a:**

- **euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.**

**In caso di lavoratrici donne** che abbiano difficoltà a entrare senza assistenza nel mercato del lavoro, cioè rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, **il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.**

**Il credito d'imposta spetta:**

- ⇒ **per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.**



# Il commercialista telematico

## ATTENZIONE

- **Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.**
- **L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**
- **Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.**
- **I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.**

## Il credito d'imposta:

- **va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- **non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;**
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Art. 109 comma 5 DPR 917/86.

Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono

# Il commercialista telematico

## Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- a) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- b) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- c) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo (pensionamenti).

### **RICORDA**

Si evidenzia che **nel caso di impresa subentrante ad altra** nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

## Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

- su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero, di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di

---

deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

**Art. 61 DPR 917/86** Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

# Il commercialista telematico

applicazione delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per dar luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

## **RICORDA**

Si evidenzia che ai fini delle agevolazioni in argomento, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Infine, si sottolinea che l'efficacia della disposizione trattata è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Dott. Antonio Gigliotti

21 Gennaio 2008